



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

SEGRETERIA REGIONALE INTERPRETAMENTO

ESTRAITTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 30/04/2009

=====

ADDI 30/04/2009 NELLA SEDE PIU' RECENTE REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARAZZO	Rinaldo	Presidente	MANCINI	Claudio	Assessori
		Vice			
MONDINO	Esterino	Presidente	MARUCCIO	Vincenzo	"
ASTORRE	Enrico	Assessore	NERI	Luigi	"
COFFOZZI	Anna Salome	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	SCALIA	Francesco	"
DE ANCELIS	Francesco	"	TIBALDI	Alessandra	"
DE ANCELIS	Francesco	"	VALENTINI	Daniela	"
DI CARLO	Mario	"	ZARATI	Filiberto	"
FICHERA	Daniele	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: COFFOZZI COSTA DE ANCELIS - SCALIA - TIBALDI
VALENTINI

DELIBERAZIONE N. 294

Oggetto:

Approvazione della proposta di Accordo di Programma ex art. 24 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per l'approvazione e la realizzazione dell'intervento denominato: Legge 23 dicembre 1996 n. 662, art. 2, commi 203 e 204 - Patto Territoriale e delle Colline Romane - "Comune di Velletri - Realizzazione di una struttura produttiva ad uso artigianale - Ditta M.L.M. di Maron' Giulio (Codice ASP 2141)" in var. ante a vigente P.R.G.





294 30 APR. 2008

OGGETTO: Approvazione della proposta di Accordo di Programma ex art. 34 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per l'approvazione e la realizzazione dell'intervento denominato: Legge 23 dicembre 1996 n. 662, art. 2, commi 203 e 204 - Patto Territoriale delle Colline Romane -- "**Comune di Velletri - Realizzazione di una struttura produttiva ad uso artigianale - Ditta M.L.M. di Maroni Giulio (Codice ASP 2141)**" in variante al vigente P.R.G.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica

PREMESSO

Che l'art. 2, comma 203, Legge 23 dicembre 1996, n. 662 individua tra gli strumenti di regolazione degli interventi coinvolgenti una pluralità di soggetti pubblici e privati anche gli Accordi definiti "Patti Territoriali";
Che l'intervento in oggetto è inserito nel Patto Territoriale delle Colline Romane, sottoscritto anche dalla Regione Lazio;
Che per gli interventi inseriti nel Patto è previsto il ricorso alle procedure dell'Accordo di Programma;
Che in merito al medesimo si è verificata la possibilità di concludere tale Accordo di Programma in apposita Conferenza di Servizi conclusasi il 23 luglio 2008;

CONSIDERATO

Che l'intervento consiste nella realizzazione di una struttura produttiva ad uso artigianale, sita nel territorio del Comune di Velletri, via Appia Sud n. 79;
Che tale opera comporta un incremento occupazionale pari a 5 unità;

PRESO ATTO

Della proposta di Accordo di Programma, parte integrante del presente atto;

RITENUTO


Di approvare la proposta di Accordo di Programma in parola;

VISTO

La proposta di Accordo di Programma;
La deliberazione di Consiglio Comunale di Velletri n. 107 del 20 dicembre 2005;
La deliberazione del Consiglio Comunale di Velletri n. 52 del 28 giugno 2006;
L'attestazione del Comune di Velletri di mancata presentazione di osservazioni in seguito alla pubblicazione della delibera C.C. n. 52 del 28 giugno 2006, come da copia conforme del Registro delle Osservazioni del medesimo Comune, resa con nota prot. 78 del 25.05.2007;
I verbali delle Conferenze di Servizi del 22 novembre 2007 e del 23 luglio 2008 e i relativi pareri;
Gli elaborati progettuali elencati nello schema di Accordo di Programma;

VISTO





294 30 APR. 2009 *[Signature]*

Lo Statuto della Regione Lazio;

La L. 07 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di Procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

L'art. 2, commi 203 e 204, della L. 23 dicembre 1996, n. 662 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica";

L'art. 34 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Il R.R. 06 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale" e s.m.i.;

RITENUTO

Che il presente provvedimento non è soggetto a concertazione con le parti sociali;

All'unanimità

DELIBERA


Per quanto riportato in premessa,

di approvare l'Accordo di Programma ex art. 34 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per l'approvazione e la realizzazione dell'intervento denominato: Legge 23 dicembre 1996 n. 662, art. 2, commi 203 e 204 - Patto Territoriale delle Colline Romane - **"Comune di Velletri - Realizzazione di una struttura produttiva ad uso artigianale- Ditta M.L.M. di Maroni Giulio (Codice ASP 2141)"** in variante al vigente P.R.G.

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO

IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 24 MAG. 2009



ALLEG. alla DELIB. N. 294 *js*
DEL 30 GIUGNO 2009

REGIONE
LAZIO

PROVINCIA
DI
ROMA

COMUNE
DI
VELLETRI



ACCORDO DI PROGRAMMA

Ex art. 34 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per l'approvazione e la realizzazione dell'intervento denominato: Legge 23 dicembre 1996 n. 662, art. 2, commi 203 e 204 – Patto Territoriale delle Colline Romane – **“Comune di Velletri – Realizzazione di una struttura produttiva ad uso artigianale – Ditta M.L.M. di Maroni Giulio (Codice ASP 2141)”** in variante al vigente P.R.G.

PREMESSO

Che l'art. 2, comma 203, della L. 23 dicembre 1996, n. 662 individua tra gli strumenti di regolazione degli interventi coinvolgenti una pluralità di soggetti pubblici e privati anche gli Accordi definiti “Patti Territoriali”;

Che l'art. 2, comma 204, della L. 23 dicembre 1996, n. 662 consente l'eventuale utilizzo della procedura degli Accordi di Programma di cui all'art. 27 della L. 8 giugno 1990, n. 142, ora art. 34 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, anche per gli interventi inerenti i Patti Territoriali;

Che in data 4 novembre 2002 la Regione Lazio, la Provincia di Roma ed altri soggetti hanno siglato il Protocollo d'intesa del “Patto Territoriale delle Colline Romane”;


Che il medesimo prevede l'impegno, da parte della Regione Lazio, ad accelerare tutte le procedure legate agli investimenti produttivi del Patto, attraverso l'esame fuori protocollo, le corsie preferenziali, nonché gli eventuali Accordi di Programma;

Che il Consiglio Comunale di Velletri con Deliberazione n. 107 del 20 dicembre 2005, ha espresso parere positivo alla realizzabilità del progetto;

Che il Consiglio comunale medesimo con Deliberazione n. 52 del 28 giugno 2006, ha espresso parere favorevole in ordine al progetto ed alla conseguente variante al vigente P.R.G.;

Che il Comune di Velletri, in riferimento alla suindicata D.C.C., con nota del 25 giugno 2007 prot. n. 78, ha trasmesso attestazione in ordine alla mancanza di osservazioni;

Che il Presidente della Provincia di Roma, con nota prot. 78527 del 26 giugno 2007, ha chiesto al Presidente della Regione Lazio la convocazione di apposita conferenza di servizi;



Che, aderendo a tale richiesta ed a seguito di Conferenza ex art. 14 L. 241/90 svoltasi il giorno 22.11.2007, il Presidente della Regione Lazio ha convocato, con nota prot. n. 91109 del 17 luglio 2008, la Conferenza di servizi ex art. 34 del D.Lgs. n. 267/00;
Che la Conferenza di Servizi si è conclusa positivamente in data 23 luglio 2008;

CONSIDERATO

Che l'intervento consiste nella realizzazione di una struttura produttiva ad uso artigianale, sita nel territorio del Comune di Velletri, via Appia Sud n. 79;
Che tale opera comporta un incremento occupazionale pari a 5 unità;

PRESO ATTO

Dei verbali delle Conferenze di Servizi del 22 novembre 2007 e del 23 luglio 2008;

Del parere favorevole con prescrizioni della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio reso con nota prot. MBAC-SBA-LAZ n.7858 del 28 luglio 2008;

Del parere favorevole con prescrizioni del Dipartimento Territorio, Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli, Area 2A/08 – Difesa del suolo e Servizio geologico regionale, reso con nota prot. n. 67477 Fascicolo 6560 del 18 aprile 2008;

Della dichiarazione del progettista circa la non assoggettabilità alla procedura V.I.A. resa nella Relazione tecnica datata 18 dicembre 2007 e confermata nella Conferenza di Servizi del 23 luglio 2008;

Del parere favorevole del Dipartimento Territorio, Direzione Regionale Territorio e Urbanistica, Area 2B/05 – Urbanistica e Beni Paesaggistici Roma e Provincia, reso con nota prot. n. 131732 del 28 luglio 2008;

Della dichiarazione della Provincia di Roma - Dip.XII – Serv. 2°, resa nella conferenza di Servizi del 23 luglio 2008, di ammissione del progetto al Patto;


Dell'attestazione del Comune di Velletri di inesistenza di gravami di uso civico, rilasciata il 5 giugno 2007;

Dell'attestazione del Comune di Velletri, resa in Conferenza di Servizi del 23 luglio 2008, circa l'inesistenza di vincolo idrogeologico;

Dell'attestazione del Comune di Velletri, resa in Conferenza di Servizi del 23 luglio 2008, in ordine al rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico;

Della dichiarazione del progettista, resa nella Conferenza di Servizi del 23 luglio 2008, secondo cui l'intervento non necessita né del parere dell'Astral né di quello della Provincia in materia di viabilità;

Del parere preventivo di massima favorevole con condizioni dell'A.S.L. Roma/H, reso con nota prot. n. 43 del 21 novembre 2007;



Della nota prot. n. 111736 del 6 luglio 2006, contenente prescrizioni, trasmessa all'Area Conferenze di Servizi dal Direttore della Direzione Regionale Territorio ed Urbanistica.

Tutto ciò premesso, la Regione Lazio, rappresentata dal Presidente p.t., la Provincia di Roma rappresentata dal Presidente p.t., ed il Comune di Velletri, rappresentato dal Sindaco p.t., convengono quanto segue:

ART. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è approvato l'intervento del Comune di Velletri denominato: Legge 23 dicembre 1996 n. 662, art. 2 commi 203 e 204 - Patto Territoriale delle Colline Romane – **“Comune di Velletri – Realizzazione di una struttura produttiva ad uso artigianale – Ditta M.L.M. di Maroni Giulio (Codice ASP 2141)”** in variante al vigente P.R.G., il cui progetto è composto dai seguenti elaborati, assentiti nella Conferenza di Servizi del 23 luglio 2008:

- Relazione Tecnica
- Tavola Unica (datata ottobre 2004)
- Tavola Unica: Rilievo fotografico (datata ottobre 2004)
- Tavola Unica – Elaborato integrato a seguito Conferenza di Servizi del 22.11.2007 (datata dicembre 2007)

La variante approvata con il presente Accordo è limitata alle sole aree interessate dall'intervento, che mutano la destinazione urbanistica, da “Zona L recupero urbanistico” a “Zona D – Attività Produttive – Sottozona D1 – Aree per attività artigianali di servizio e commerciali” con gli indici ed i parametri desumibili dal progetto.

Sono fatte salve le modifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito dell'ottemperanza da parte dell'interessato alle prescrizioni di cui al successivo art. 2.

ART. 2

La realizzazione dell'intervento dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni dettate dagli Enti competenti:


Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio:

L'esecuzione dei lavori è subordinata all'esecuzione di sondaggi preventivi ed eventualmente a scavo stratigrafico in presenza di aspetti archeologici.

I sondaggi ed i controlli dovranno essere eseguiti da un archeologo professionista il cui compenso sarà un onere della Società proponente.

Le operazioni di scavo dovranno svolgersi sotto la direzione della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio che definirà le modalità e l'estensione degli interventi a seguito di un sopralluogo da effettuarsi in presenza della Direzione Lavori e dell'archeologo incaricato.

Il sondaggio dovrà raggiungere, quale sia la necessità dell'opera, i livelli del suolo “sterile”. La documentazione d'obbligo, prodotta dall'archeologo nel corso dei lavori,



dovrà essere costituita da: relazione scientifica; giornale di scavo; posizionamento degli interventi su catastale e su CTR; rilievi di dettaglio planimetri e stratigrafici, in scala 1:50 e 1:20; documentazione fotografica.

Se nel corso delle opere dovessero venire in luce strutture e/o manufatti di interesse archeologico la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio si riserva di richiedere le varianti ritenute necessarie per la salvaguardia degli eventuali rinvenimenti.

In caso di ritrovamenti potrà essere richiesta una consulenza antropologica e/o geologica ed un'integrazione della documentazione consistente in rilievi a scala 1:10, prospetti, ecc., a seconda della necessità.

L'archeologo professionista incaricato dovrà venire compreso nel piano di sicurezza predisposto dalla Direzione Lavori, che sarà in ogni caso responsabile della sicurezza del cantiere e delle persone che vi operano ai sensi della normativa vigente.

Regione Lazio – Dipartimento Territorio - Direzione Regionale Ambiente e cooperazione tra i popoli – Area 2A/08 - Difesa del suolo e Servizio geologico regionale:

1. I lavori dovranno essere eseguiti rispettando le indicazioni riportate nell'indagine geologica;
2. Tutta l'area d'intervento dovrà essere munita di un idoneo sistema di raccolta e smaltimento delle acque di infiltrazione e delle acque di scorrimento superficiale, opportunamente dimensionato in riferimento alle condizioni idrogeologiche e pluviometriche del luogo;
3. I reflui dovranno essere smaltiti mediante pubblica fognatura, se questo risultasse non fattibile dovrà essere realizzato un impianto di smaltimento meno impattante per la falda sottostante (es. fitodepurazione a tenuta ...);
4. L'assetto geologico e i parametri geotecnici riscontrati nel corso delle indagini preliminari dovranno essere confermati ed integrati tramite una idonea campagna geognostica. Tale indagine dovrà essere spinta a profondità adeguata al fine della scelta del tipo di fondazione più idonea, in relazione alle caratteristiche delle diverse strutture da realizzare;
5. Le fondazioni delle opere d'arte si dovranno attestare su di un terreno omogeneo sia dal punto di vista litologico sia geotecnico, evitando accuratamente di impegnare terreni diversi e aventi risposta sismica diversa e avendo cura di incastrare le strutture in terreno non alterati, non in terreni di riporto ed integri;
6. Qualora l'intervento proposto ricada all'interno di un'Area Naturale Protetta, di una ZPS o di un SIC, il proponente dovrà attivarsi per richiedere i necessari pareri previsti dalla normativa vigente;
7. Il materiale da scavo non utilizzato in loco dovrà essere smaltito secondo quanto previsto dalla D.G.R. Lazio n. 816/06;
8. Le nuove aree dovranno essere munite di un idoneo sistema di raccolta e smaltimento delle acque di scorrimento superficiale, opportunamente dimensionato in riferimento alle condizioni idrogeologiche e pluviometriche del luogo;
9. La progettazione e la realizzazione di qualsiasi opera dovrà essere eseguita nel rispetto delle norme tecniche vigenti in materia di costruzioni in zona sismica.

Comune di Velletri

Le emissioni acustiche prodotte dall'insediamento dovranno essere contenute all'interno dei limiti fissati dalla normativa nazionale.



Azienda USL Roma H:

1. Dovrà essere presentata certificazione comunale di impossibilità di allaccio alla pubblica fognatura ed elaborato grafico – relazione tecnica di idoneo impianto di smaltimento e depurazione delle acque reflue (dimensionamento, ricettore finale, ecc.) nel rispetto del D.Lgs. n. 152/06, i dettami della D.C.I. 04.02.77 e del Piano Tutela Acque della Regione Lazio;
2. Dovranno essere rispettate le norme di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e previsti tutti i servizi (spogliatoi, docce, ecc.) in numero sufficiente ai dipendenti occupati e all'attività lavorativa;
3. Dovrà essere rispettata la Legge n. 447/95 e la L.R. n. 18/01 in tema di inquinamento acustico;
4. Si dovrà rispettare la normativa in tema di superamento delle barriere architettoniche;
5. Si dovranno rispettare i regolamenti del Comune di Velletri e le legislazioni e normative specifiche delle varie attività che s'intendono porre in essere.

ART. 3

Prima del rilascio del permesso di costruire dovrà essere obbligatoriamente acquisito il parere definitivo della ASL competente.

ART. 4

L'operatore privato dovrà sottoscrivere, prima del rilascio del permesso a costruire, atto d'obbligo finalizzato al mantenimento della destinazione d'uso degli immobili per un congruo tempo (15 anni), al termine del quale la destinazione d'uso potrà essere modificata solo a seguito di regolare procedura di variante urbanistica.

Il medesimo atto d'obbligo dovrà altresì contenere l'impegno, da parte dell'operatore, a mantenere il livello occupazionale previsto.

Le violazioni dell'atto d'obbligo di cui sopra comportano il venir meno degli effetti del presente Accordo in relazione ai contenuti dello stesso.

ART. 5


Poiché l'Accordo in oggetto comporta variante allo strumento urbanistico comunale, l'adesione del Sindaco al medesimo dovrà essere ratificata dal Consiglio Comunale di Velletri entro 30 giorni, a pena di decadenza.

ART. 6

A seguito dell'avvenuta ratifica di cui all'art. 5. il presente Accordo sarà approvato, anche ai fini della variante allo strumento urbanistico generale (P.R.G.) vigente del Comune di Velletri, con decreto del Presidente della Regione Lazio e sarà pubblicato sul B.U.R.L.

ART. 7

La vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo e gli eventuali interventi sostitutivi saranno



effettuati da un Collegio presieduto dal Sindaco del Comune di Velletri – o suo delegato
– che lo costituirà con proprio atto formale e composto da rappresentanti degli Enti
interessati, designati dai medesimi.

Regione Lazio:

Provincia di Roma:

Comune di Velletri:

Roma li

